

COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/12/2010

INDICE:

TITOLO 1 - POLIZIA URBANA

Articolo 1 - Disciplina della Polizia Urbana

TITOLO 2 - SUOLO PUBBLICO

Capitolo 1 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Articolo 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Articolo 3 - Occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali
Articolo 4 - Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche
Articolo 5 - Divieto di campeggio libero

Capitolo 2 - Carico e scarico merci

Articolo 6 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci
Articolo 7 - Modalità per carico e scarico di merci

Capitolo 3 - Raccolte

Articolo 8 - Occupazione per comizi e raccolta di firme
Articolo 9 - Raccolta di materiale e vendite di beneficenza
Articolo 10 – Accattonaggio

Capitolo 4 - Esposizioni e sporgenze

Articolo 11 - Altezza e sporgenza delle tende solari
Articolo 12 - Sporgenza ed altezza degli infissi
Articolo 13 - Esposizione di merce all'esterno di negozi

Capitolo 5 - Spettacoli

Articolo 14 - Spettacoli all'aperto

Capitolo 6 - Pulizia urbana

Articolo **15** - Annaffiamento e getto di liquidi, battitura dei panni
Articolo **16** - Neve e gelo sul marciapiede e sugli edifici
Articolo **17** - Nettezza del suolo

TITOLO 3 - LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Capitolo 7 Luoghi pubblici

Articolo **18** - Luoghi pubblici
Articolo **19** - Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze
Articolo **20** - Festoni, luminarie ecc.

Capitolo 8 Comportamento in luoghi pubblici

Articolo **21** - Guasti, danneggiamenti o imbrattamenti
Articolo **22** - Verde pubblico
Articolo **23** - Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi ecc.
Articolo **24** - Atti contro la decenza
Articolo **25** - Idranti e lumi
Articolo **26** - Affissioni o collocazioni con vista al pubblico

Capitolo 9 Luoghi di pubblico passaggio

Articolo **27** - Operazioni moleste, incomode e pericolose
Articolo **28** - Lancio di oggetti e giochi
Articolo **29** - Artifici esplodenti
Articolo **30** - Prescrizioni sulle insegne, vetrine ecc.
Articolo **31** - Processioni e manifestazioni
Articolo **32** - Volantini

TITOLO 4 - LUOGHI PRIVATI E CONDOMINI

Articolo **33** - Cautele contro la caduta di oggetti
Articolo **34** - Biancheria, panni e tappeti
Articolo **35** - Disposizioni sul verde privato
Articolo **36** - Manutenzione degli edifici
Articolo **37** - Utilizzo improprio dei locali di civile abitazione

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUIETE

Articolo **38** - Tutela della quiete pubblica o privata
Articolo **39** - Rumore nelle abitazioni private
Articolo **40** - Diffusione di emissioni musicali
Articolo **41** - Uso dei dispositivi antifurto
Articolo **42** - Attività produttive ed edilizie rumorose
Articolo **43** - Rumore prodotto nel corso degli spettacoli e trattenimenti

TITOLO 6 - ANIMALI DOMESTICI

Articolo **44** - Animali

Articolo **45** – Cani

TITOLO 7 - LEGNAIE E FUOCHI

Articolo **46** - Combustibili, fumo, polveri e odori

Articolo **47** - Accensioni di fuochi

TITOLO 8 - ESERCIZI INDUSTRIALI

Articolo **48** - Nulla osta per esercizi industriali

Articolo **49** - Disposizioni finali

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1 - POLIZIA URBANA

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana.

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

In generale tratta la tutela del pubblico demanio Comunale ed il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'altrui arbitrio, contribuisce alla sicurezza dei cittadini, disciplinandone l'attività ed il comportamento e sovrintende al buon andamento della comunità.

Disciplina le norme per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché dei luoghi privati soggetti a pubblico passaggio.

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli sono demandati alla Polizia Municipale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p..

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto dei limiti e dei poteri loro attribuiti dalla legge, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Le norme del presente Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i rii, i fossi fiancheggianti le strade, i parchi ed i giardini.

TITOLO 2 - SUOLO PUBBLICO

Capitolo 1 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 2

Occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni sono rilasciate dal competente Responsabile del Servizio Tecnico, secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale, previa valutazione della compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di sicurezza, viabilità, igiene e quiete pubblica e parere viabile del Servizio di Polizia Municipale.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni, fermo restando che il titolare dell'occupazione è tenuto al rispetto di tutte le norme in tema di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Quando l'autorizzazione riguarda parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza, dovrà essere valutata con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.

Le domande di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico vanno presentate inderogabilmente almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'occupazione stessa e debbono essere corredate della necessaria documentazione; eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta qualora adeguatamente motivate.

Ogni concessione si intende rilasciata salvo diritto di terzi, con facoltà dell'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di modificarla o revocarla per motivi di pubblico interesse o nel caso vengano meno le condizioni contenute nella concessione.

Le concessioni decadono alla data riportata nell'atto e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Nei casi urgenti gli appartenenti alla Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, possono ordinare verbalmente la sospensione transitoria della concessione.

Le concessioni giornaliere si intendono rilasciate dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione, e la relativa tassa è calcolata in forma forfettaria.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione sono esercitate da subito, mentre il pagamento della relativa tassa avverrà al termine dell'occupazione.

Chiunque viola le disposizioni dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 3

Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, panchine, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei relativi gestori. Nella concessione sarà precisato il periodo e l'orario dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di 2/3 (due terzi) della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri 1,50 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, che dovranno essere sempre esplicitati nella risposta fornita al richiedente. In caso di richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, l'Amministrazione Comunale, oltre a motivare le ragioni dell'eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 4

Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche.

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio di veicoli, carri e simili in genere.

Sono altresì vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 5

Divieto di campeggio libero.

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Capitolo 2 - Carico e scarico merci

Art. 6

Sosta di veicoli per carico e scarico merci.

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano stoccate entro e non oltre le dodici ore dal deposito, ed in caso contrario verrà applicata la sanzione sottonotata.

Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di occupazione suolo pubblico, con l'indicazione del luogo, dei mq. da occupare e del periodo di occupazione con allegata planimetria indicativa con l'ubicazione della zona da occupare. A cura del richiedente l'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 7

Modalità per carico e scarico di merci.

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, con rivalsa di spesa verso i responsabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Capitolo 3 – Raccolte**Art. 8**

Occupazione per comizi e raccolta di firme.

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 2, comma 5.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9

Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.

Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Queste attività, di cui al presente articolo, non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10

Accattonaggio.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine qualora comporti disturbo ai passanti e offenda il decoro urbano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Capitolo 4 - Esposizioni e sporgenze

Art. 11

Altezza e sporgenza delle tende solari.

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 12

Sporgenza ed altezza degli infissi.

L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso.

La sporgenza non deve superare centimetri dieci (cm. 10) fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo.

L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore, non superiore a cm. 50, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno metri 2,00.

Le istanze saranno sottoposte all'esame preventivo della Commissione Edilizia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 13

Esposizione di merci all'esterno di negozi.

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento di Igiene, non può essere concessa autorizzazione per l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non nelle vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.

I generi alimentari possono essere esposti solo se confezionati o protetti da idonei involucri e devono essere posizionati ad una altezza da terra non inferiore di un metro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Capitolo 5 - Spettacoli

Art. 14

Spettacoli all'aperto.

Oltre a quanto prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n.° 773 e successive modificazioni ed integrazioni), nessun spettacolo e trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestra e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell'Autorità Comunale.

L'istanza deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori che deve essere indicato nella richiesta di cui al comma 1, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Le manifestazioni che apportano notevole afflusso di pubblico devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa o fideiussione, a copertura di eventuali danni causati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 100,00 a € 400,00.

Capitolo 6 - Nettezza urbana

Art. 15

Annaffiamiento e getto di liquidi, battitura dei panni.

È vietato:

- Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito o provocare in qualunque modo stillicidio;
- Annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
- Annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16

Neve e gelo sul marciapiede e sugli edifici.

Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 i proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati; non appena sia cessato di nevicare, devono rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile, il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

In ogni caso, fatte salve diverse disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati, non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori e i conduttori degli stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio per la sicurezza di persone e di cose.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, informando tempestivamente gli Uffici comunali.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione agli Uffici comunali.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori nel rispetto dei commi 1 e 2.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 17

Nettezza del suolo.

È vietato imbrattare il suolo pubblico gettandovi rifiuti di ogni genere.

E' vietato gettare, spandere, abbandonare o deporre qualsiasi rifiuto liquido o solido sugli spazi ed aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza di almeno due metri dalla struttura.

Tale obbligo sussiste anche per chiunque eserciti una attività propria e/o temporanea.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non esista marciapiede, per uno spazio di almeno m. 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

In ogni caso i proprietari o amministratori o conduttori di immobili od esercizi commerciali, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari di aree private non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da chicchessia.

Sanzioni:

- Insudiciare il suolo pubblico con rifiuti di piccola entità: da € 50,00 a € 150,00;
- Abbandonare macerie, liquidi e rifiuti di ogni genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.
- Omettere di provvedere, in qualità di titolare dell'occupazione o dell'attività, alla pulizia del suolo occupato e sue adiacenze o del tratto sul quale l'esercizio prospetta: da € 50,00 a € 150,00.
- In qualità di proprietario di area privata non recintata omettere di provvedere alla sua pulizia e/o allo sgombero dai rifiuti in essa depositati: da € 50,00 a € 150,00.

TITOLO 3 - LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Capitolo 7 - Luoghi pubblici

Art. 18

Luoghi pubblici.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto gli androni, vicino ai monumenti, sulle panchine pubbliche e sulle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere gli atti contrari alla nettezza e al decoro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 19

Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze.

È vietato trattenersi nell'interno, all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 20

Festoni, luminarie, ecc.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni e simili se non con il permesso dell'Autorità Comunale. È inoltre vietato collocare, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, monumenti, targhe o lapidi commemorative in altri luoghi aperti al pubblico. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

E' sempre vietato installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Capitolo 8 - Comportamento in luoghi pubblici

Art. 21

Guasti, danneggiamenti o imbrattamenti.

E' vietato manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali Regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati.

È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati.

E' altresì vietato rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.

Chi manomette o danneggia il suolo pubblico, le attrezzature e gli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00 con addebito delle spese di ripristino.

Chi imbratta muri, edifici pubblici, facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via, monumenti e simili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.

Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati è soggetto al pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00: è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.

Chi manomette o fa uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità è soggetto al pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.

Art. 22

Verde pubblico.

È vietato arrecare danno al verde pubblico

Sanzioni:

- Danneggiamento di alberi e verde pubblico in genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.
- Introduzione di cani o altri animali all'interno dei luoghi a verde pubblico: da € 25,00 a € 150,00.

Art. 23

Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.

È vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sulle colonne dell'illuminazione pubblica, sugli alberi, pali, arredi, segnaletica stradale, muri di cinta, ecc. nonché incatenarsi o legarsi ad essi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 24

Atti contro la decenza.

In qualunque luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

È vietato sdraiarsi nei luoghi pubblici nonché mostrare nudità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 25

Idranti e lumi.

È vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette degli idranti posti nei luoghi pubblici, accendere o spegnere lumi e fanali messi dai cittadini o dalle Amministrazioni Pubbliche per segnalazione di lavori, ostacoli, ecc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26

Affissioni o collocazioni con vista al pubblico.

Ove non si sia autorizzati, è vietato collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Capitolo 9 - Luoghi di pubblico passaggio

Art. 27

Operazioni moleste, incomode e pericolose.

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28

Lancio di oggetti e giochi.

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

Durante le festività natalizie, le sfilate carnevalesche e le manifestazioni allegoriche in genere e, comunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di persone, è vietato usare e/o gettare manganelli di plastica, petardi, mortaretti, fiale maleodoranti, spray e schiumogeni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29

Artifici esplodenti.

E' vietato gettare oggetti accesi o comunque che possano sviluppare incendi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.

E' altresì vietato l'utilizzo di mortaretti, petardi e artifici simili a meno di 300 metri dagli edifici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 30

Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.

È vietato esporre o installare insegne, vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità di ogni specie senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 31

Processioni e manifestazioni.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone, di veicoli o di animali, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e seguire gli itinerari preventivamente concordati con gli Uffici comunali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 32

Volantini.

E' vietato lanciare e/o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 4 - LUOGHI PRIVATI E CONDOMINI

Art. 33

Cautele contro la caduta di oggetti.

Verso i luoghi di pubblico transito non possono tenersi esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono essere solidamente assicurati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 34

Biancheria, panni e tappeti.

Nelle aree abitate è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 35

Disposizioni sul verde privato.

Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare le distanze dai confini come prescritto dal Codice civile e dalle strade ed aree pubbliche secondo le norme stabilite dal codice della strada

I proprietari devono mantenere le siepi all'interno del proprio confine di proprietà.

Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi privati o pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Nei giardini condominiali e/o villette ed in genere in tutte le aree private che costituiscano "verde" di pertinenza ad abitazioni, è vietato il taglio dell'erba, delle siepi e dei rami, quando a tale scopo si utilizzino mezzi a motore o comunque provocanti rumori, dalle ore 12:00 alle ore 13:30 di tutti i giorni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di provvedere al taglio entro quanto prescritto da ingiunzione dell'Autorità Comunale; qualora decorsi i termini di prescrizione non si ottemperi, l'Amministrazione Comunale provvederà al taglio con addebito di tutte le spese.

Art. 36

Manutenzione degli edifici.

I proprietari, i locatari e i concessionari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

I soggetti medesimi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, muri, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari e gli altri soggetti sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

I proprietari e gli altri soggetti devono altresì mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a 300,00.

Art. 37

Utilizzo improprio dei locali di civile abitazione.

E' vietato utilizzare abitazioni, balconi, terrazzi o cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, con pericolo per l'igiene o causando molestie salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUIETE

Art. 38

Tutela della quiete pubblica o privata.

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

L'Arpa e la Polizia Municipale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi in cui le attività esercitate siano incompatibili con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 39

Rumore nelle abitazioni private.

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 08:30 e dopo le ore 22:00 nei giorni festivi.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali, prima delle ore 10:00 e dopo le ore 20:00 e tra le ore 12:00 e le ore 15:00 nei giorni festivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 40

Diffusione di emissioni musicali.

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

I proprietari e i conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare il turbare della quiete pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 41

Uso dei dispositivi antifurto.

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire un eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 42

Attività produttive ed edilizie rumorose.

I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali. Sono pertanto vietate il sabato e la domenica.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali o cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio di attività in fasce orarie diverse.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43

Rumore prodotto nel corso degli spettacoli e trattenimenti.

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 07:00, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 6 - ANIMALI DOMESTICI

Art. 44

Animali.

Gli animali domestici di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere.

E' ammessa la detenzione di tali animali secondo le norme di legge.

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

E' altresì vietato nutrire nelle pubbliche piazze, vie e strade i volatili di qualsiasi genere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 45

Cani.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio e quando non siano trattenuti al guinzaglio devono essere muniti di museruola; devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino è vietato.

I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali, sui marciapiedi ed i passaggi pedonali e nei parchi pubblici e quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali.

Tale disposizione non si applica agli animali da guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap o da essi accompagnati.

Il conduttore di cani che omette di pulire gli escrementi del proprio animale o di avere con se strumento idoneo di raccolta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO 7 - LEGNAIE E FUOCHI

Art. 46

Combustibili, fumo, polvere e odori.

È vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

E' vietato detenere nelle abitazioni, garage, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio.

E' altresì vietato parcheggiare su suolo pubblico, nei cortili e su aree private, cisterne, rimorchi e quant'altro che trasportino merci pericolose o che provochino esalazioni di qualsiasi genere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 47

Accensione di fuochi.

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba presente sugli argini di fossi e altro nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 metri dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 8 - ESERCIZI INDUSTRIALI

Art. 48

Nulla osta per esercizi industriali.

Ferme restando le disposizioni di Legge in materia di attività ed impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle Attività Produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso o di produzione beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 49

Disposizioni finali.

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal T.U.EE.LL. 267/2000 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente Regolamento entra in vigore, esperite le formalità di pubblicazione..

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione ed ordinanze in merito.